

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 marzo 2005 - Deliberazione N. 389 - Area Generale di Coordinamento - N. 18 - Attività Sociale - Assistenza Sociale - Sport - Tempo Libero - Spettacolo - **L.R. 30.4.2002, N. 7, art. 47, comma 3, lett. A) - Riconoscimento di partite debitorie appartenenti alla categoria dei "Debiti Fuori Bilancio" derivanti da sentenze esecutive in materia di invalidità civile - D.Lgs. 31.3.1998, N. 112 - Allegati.**

*omissis*

#### PREMESSO

- che Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del Capo I, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

- che le Regioni avrebbero dovuto individuare con propria legge, ai sensi dell'art. 132, comma 1, del D.Lgs. 112/98, entro sei mesi dall'emanazione del richiamato decreto legislativo, le funzioni amministrative relative alla concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili trasferite o delegate agli Enti Locali e quelle mantenute in capo alle Regioni stesse;

- che la mancata adozione da parte della Regione Campania della legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli Enti Locali e di quelle mantenute in capo alla Regione stessa, ha indotto il Governo, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esercitare il previsto potere sostitutivo emanando il D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96, che all'art. 47 testualmente recita: "sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative ... relative alla concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'art. 130, comma 2, del D.Lgs. 112/98";

- che tale norma ha disciplinato la materia sino all'entrata in vigore della Legge 26 luglio 2002, n. 15, che ha trasferito ai Comuni della Campania, ai sensi dell'art. 7, comma 3, l'esercizio delle funzioni amministrative oggetto dell'intervento sostitutivo;

#### ATTESO:

- che le disposizioni normative di disciplina della materia hanno formato oggetto di numerose interpretazioni giurisprudenziali, ed in particolare, le Corti di Appello di Napoli e di Salerno hanno, in un primo momento, individuato nella Regione Campania il soggetto legittimato passivamente nei procedimenti intentati per l'accertamento del grado di invalidità e del conseguente diritto a percepire le indennità connesse, orientando, in tal senso, le decisioni dei singoli Tribunali della Regione;

- che successivamente la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di legittimazione passiva con due successive sentenze n. 12681 del 26 giugno 2002 e n. 13892 del 24 settembre 2002, individuando, ai sensi dell'art. 130, comma 2, del più volte citato D.Lgs. 112/98, nell'I.N.P.S. il soggetto legittimato passivamente nei procedimenti di che trattasi;

- che, per quanto sopra, il Settore Assistenza Sociale, con note prot. nn. 119/coord. del 7.03.2003 e 0034339 del 24.3.2003, trasmesse per conoscenza anche al Settore avvocatura, ha richiesto alla Direzione Regionale e alla Direzione Provinciale I.N.P.S. di Salerno, ai sensi del comma 3 dell'art. 130 del D.Lgs. 112/98 e delle sentenze della Corte di Cassazione sopra richiamate, il pagamento delle spese processuali e di consulenze tecniche liquidate nelle diverse pronunce di condanna della Regione Campania;

- che la Direzione Regionale dell'Istituto previdenziale con nota n. 2317 del 17.04.2003, in attesa di comunicazioni della Direzione generale, ha disposto che le sedi I.N.P.S. procederanno al pagamento delle sole prestazioni, mentre, ad oggi, nessuna comunicazione è pervenuta dalla Direzione provinciale I.N.P.S. di Salerno;

#### RILEVATO:

- che le pronunce della Suprema Corte di Cassazione sopra richiamate hanno orientato, fin dall'inizio, la Corte di Appello di Napoli che già dall'anno 2002 non ha più pronunciato sentenze di condanna della Regione Campania;

- che alla loro statuizione, però, la Corte di Appello di Salerno ha ritenuto, in primis, di non dover aderire con conseguente condanna della Regione Campania alle spese di lite, di consulenza tecnica e di onorari di procuratori, per ciascun procedimento ivi intentato;

- che la Suprema Corte di Cassazione si è ulteriormente pronunciata con sentenza n. 06565 del 19.02.2004 statuendo, in via definitiva, la legittimazione passiva dell'I.N.P.S. nei procedimenti di che trattasi per cui anche la Corte di Appello di Salerno si è uniformata a quest'ultima sentenza e dal mese di luglio 2004 non ha pronunciato ulteriori sentenze di condanna nei confronti della Regione Campania;

#### CONSIDERATO

- che l'individuazione della Regione Campania quale soggetto legittimato a resistere in giudizio e, per tale motivo, deputato a sopportare le conseguenti spese di giudizio, orientamento che ha caratterizzato la Corte di Appello di Napoli fino al 2002 e la Corte di Appello di Salerno fino a luglio 2004 -, ha avuto ed ha una rilevante ricaduta in termini economici; in ogni procedimento giurisdizionale, infatti, vengono liquidati per consulenze tecniche, spese di lite, onorari di procuratore, importi che con buona approssimazione sono compresi fra i 500 ed i 900 euro;

- che, nel contempo, le pronunce di condanna rese in primo grado di giudizio e ancor di più quelle rese in grado di appello, essendo connote da esecutività, hanno generato azioni esecutive volte alla loro coercitiva esecuzione (atti di precetto, decreti ingiuntivi, atti di pignoramento...);

#### CONSIDERATO, altresì:

- che al fine di evitare ulteriori aggravii di spese, il Settore Assistenza Sociale adottò, anche su parere dell' A.G.C. Avvocatura, - giusta nota prot. 0310435 del 26 giugno 2003 - provvedimenti di liquidazione di parcelle professionali sulle quali la stessa Avvocatura Regionale espresse parere di congruità, in seguito a sentenze di condanna da parte del Tribunale di Napoli prima e del Tribunale di Salerno poi, per un ammontare di E. 13.588,85 -, addebitando la spesa " all'U.P.B. 6.23.52 - Cap. 128 - "Spesa obbligatoria derivante dalla definizione di posizioni debitorie riconosciute con provvedimenti giurisdizionali o lori arbitrari aventi efficacia esecutiva", del bilancio di previsione di spese 2003, regolarmente pagate dal Settore Entrate e Spese dell'A.O.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi nel corso dell'anno 2003, giusta nota prot. 0414427 dell' 1 agosto 2003 di comunicazione avvenuto pagamento e di sollecito attivazione procedura di riconoscimento di ulteriori, eventuali debenze riconducibili alla categoria dei "debiti fuori bilancio";

- che a tutt'oggi, nei procedimenti intentati per l'accertamento del grado di invalidità e del conseguente diritto a percepire le indennità connesse, sono state notificate ulteriori sentenze esecutive, emesse dal Tribunale di Salerno, di condanna dell'Ente Regione al pagamento delle spese di lite, di consulenze tecniche e di onorari di procuratori, di cui agli uniti elenchi allegati A, B, C, D, E, distinti per tipologia degli atti, che formano parte integrante del presente provvedimento, che allo stato ammontano ad E.481.852,08 ma che, vista la mancanza di provvedimenti di liquidazione, daranno seguito ad ulteriori azioni volte alla loro coercitiva esecuzione con notevole aggravio di spese per il bilancio regionale:

- 1) - Allegato A - consta di n. IO fogli - per atti di pignoramento - E. 207.321,66
- 2) - Allegato B - consta di n. 4 fogli - per somme precettate - E. 32.612,54
- 3) - Allegato C - consta di n. 9 fogli - per decreti di liquidazione - E.35.782,76
- 4) - Allegato D - consta di n. 2 fogli - per sent. notificate/esecutive - E. 16.981,28
- 5) - Allegato E - consta di n. 13 fogli - atti di precetto/pignoramenti - E.189.153,84

- che sempre l'Avvocatura regionale, con nota prot. 0310435 del 26 giugno 2003 ha precisato preliminarmente "che le sentenze di condanna anche nei confronti della Regione Campania al pagamento delle spese di lite, vanno comunque eseguite, indipendentemente dall'esito delle istanze di ripetizione delle stesse da parte dall'I.N.P.S.", Istituto Previdenziale al quale il Settore Assistenza Sociale, con ultima nota prot. 0749292 del 28.9.2004, ha di nuovo richiesto il pagamento degli importi liquidati nelle sentenze e su cui non si è ancora avuto risposta;

#### PRESO ATTO:

- che, come nel bilancio 2004, anche il bilancio di previsione 2005, il cui d.d.l. è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2131 del 24.11.2004 e trasmesso al Consiglio regionale a successiva, definitiva approvazione, non risulta appostata nessuna dotazione in termini di competenza al Cap. 128 - U.P.B. 6.23.52 - all'epoca preposto al soddisfacimento delle spese di che trattasi;

- che il Settore Assistenza Sociale, al fine di evitare ulteriori aggravii di spese e/o prelevamenti presso il Tesoriere regionale e non avendo, tra i capitoli di competenza, alcun capitolo di spesa per interventi in materia di invalidità civile sul quale poter far gravare le spese giudiziarie di che trattasi, nel rappresentare più volte l'aggravarsi di detta problematica, ha chiesto, già nel decorso esercizio 2004, l'istituzione di apposito nuovo capitolo di spesa e nuova unità previsionale di base, dotata di risorse finanziarie per far fronte alle più volte richiamate debenze giudiziarie;

- che lo stesso Settore Assistenza Sociale ha, già nel mese di febbraio 2004, così come richiesto dall'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, predisposto atto deliberativo ad oggetto: "L.R. 30.04.2004, n. 7, art. 47, comma 3, lett. a) -Riconoscimento di partite debitorie appartenenti alla categoria dei "Debiti Fuori Bilancio" derivanti da sentenze esecutive in materia di invalidità civile - D.Lgs. 31.3.1998, n. 112", sul quale il Segretariato ritenne opportuno richiedere, nelle more di approvazione definitiva dell'allora bilancio 2004 da parte del Consiglio Regionale, il parere dello stesso Settore Bilancio;

- che l'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi con nota 0594888 del 20.07.2004 comunicò che per tali deliberazioni non era previsto il parere da parte del Settore Bilancio;

- che l'atto deliberativo iscritto all'o.d.g. nella seduta del 6 agosto 2004 è stato rinviato dalla Giunta con la richiesta di acquisire il parere del Settore Bilancio;

#### ACCERTATO:

- che nel documento gestionale 2005, adottato ai sensi dell'art. 1 della L.R. 18.1.2005 per la gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio 2005 e approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 15 febbraio 2005, è stato previsto, all'U.P.B. 6.23.57, apposito capitolo di spesa contraddistinto dal n. 124 per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art.47, comma 3, della L.R. 30.4.2002, n. 7;

#### RITENUTO:

- che non è più possibile procrastinare la risoluzione di detta problematica in quanto la fattispecie dei debiti fuori bilancio indicate nell' art. 47 della L.R. 7/2002 non consentono ulteriore indugio poichè la ritardata assunzione degli atti consequenziali provoca una maggiore spesa con eventuale danno erariale e l'attivazione del processo di espropriazione forzata con grave nocumento per la cassa regionale;

- che, pertanto, si rende necessario far fronte alla spese di che trattasi senza nessun ulteriore indugio;

#### RITENUTO, altresì:

- che per quanto sopra si rende necessario riproporre il riconoscimento quali "debiti fuori bilancio" delle partite debitorie in favore dei convenuti di cui agli allegati elenchi A, B, C, D, E, già sopra richiamati, parte integrante del presente provvedimento, al fine del riconoscimento di legittimità da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30.4.2002, n.7;

VISTA la L.R. 30.04.2002, n. 7;

#### VISTE:

- le note dell' A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi prot. nn.2004.0579391 e 2004.0594888 rispettivamente del 15.7.2004 e 20.7.2004 che si allegano;

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime

#### DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato:

- 1) di proporre il riconoscimento dell'importo complessivo di E.481.852,08 appartenenti alla categoria dei "Debiti Fuori Bilancio", riconosciuti dal Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali e di cui agli Allegati A, B, C, D, E, in premessa indicati, che formano parte integrante del presente provvedimento, derivanti da sentenze esecutive di condanna dell'Ente Regione, emesse dai Tribunali di Napoli e di Salerno;

- 2) di prendere atto che a tale importo potrebbero essere aggiunte ulteriori spese ed interessi che andranno a maturare fino al soddisfo ed allo stato non quantificabili nonchè essere notificate ulteriori sentenze esecutive che saranno oggetto di ulteriore atto deliberativo di proposta di riconoscimento;

- 3) di trasmettere al Consiglio Regionale per il riconoscimento di legittimità ai sensi della L.R. 30.4.2002, n. 7, art. 47, comma 3, trattandosi di posizioni debitorie derivanti da sentenze esecutive contemplate alla lett. a) del surrichiamato articolo di legge;

- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali, al Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio ed al Settore Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale, nonchè al Settore Avvocatura ed al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali, per quanto di rispettiva competenza, e al B.U.R.C. per la pubblicazione;

- 5) di dare atto, per quanto esplicitato in narrativa, che non vi sono responsabilità da accertare in quanto non individuabili i presupposti di cui alle Leggi 14.1.1994, n. 20 e 20.12.1996, n. 639;

Il Segretario  
*Brancati*

Il Presidente  
*Bassolino*